

stione da me sollevata non a fine di censura, ma piuttosto come un appello al regolamento.

Nelle mie parole non vi è nulla, che suoni biasimo per la Giunta. Mettiamo dunque da banda le suscettibilità e ragioniamo del caso presente come deve discuterne un'Assemblea la quale vuol mantenere le sue tradizioni e la correttezza dei suoi procedimenti.

L'onorevole Vastarini-Cresi mi rispose con molta cortesia, e con acutezza pari alla cortesia. Egli però, me lo consenta, muove da un falso presupposto: crede, cioè, che la Giunta per la verificaione de' poteri non sia che il duplicato dell'adunanza dei presidenti...

**Vastarini-Cresi.** Il surrogato!

**Chimirri.** Peggio ancora!

Egli dimentica che la Giunta per la verificaione dei poteri esercita nel periodo istruttorio i poteri della Camera. Vi è una differenza notevole, egregio collega, tra i poteri dell'adunanza dei presidenti ed i poteri della Camera. E poichè vedo che si smarriscono i principii ed i criteri direttivi, è bene attingerli al testo stesso della legge. Secondo l'articolo 73, l'adunanza dei presidenti non può modificare in maniera alcuna l'attribuzione dei voti e le decisioni prese dalle singole sezioni.

A chi è riserbato questo giudizio?

Spetta alla Camera dei deputati, dice l'articolo 74, di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste, e in generale su tutti i reclami concernenti le operazioni elettorali.

Che cos'è accaduto in quest'elezione del Collegio di Brienza?

Accadde che in presenza delle varie contestazioni sollevate nelle singole sezioni i presidenti, nel fare il computo dei voti, si trovarono di fronte a gravissime difficoltà.

Alcuni, in base ad un più equo ed imparziale esame delle schede, sostenevano essere l'onorevole Lovito eletto a primo scrutinio; altri contrastavano codesto risultato, e abbandonarono l'adunanza, la quale, per difetto di numero legale, non potè procedere alla proclamazione.

La elezione venne così dinanzi alla Camera, la quale nel dare il suo giudizio, non è vincolata, come l'Assemblea dei presidenti, dal divieto dell'articolo 73; ma può, anzi deve, riprendere in esame i reclami e le contestazioni, e decidere, osservando le norme e le garantigie sancite dal regolamento.

E queste norme prescrivono che quando l'elezione è seriamente contestata, la Giunta ha l'obbligo di dichiararla tale e di procedere alla relativa istruttoria nei modi fissati dagli articoli 22, 23 e 26.

Nella specie vi era o no contestazione?

Voi stessi l'affermate nella vostra relazione, dalla quale risulta che le contestazioni sono tali, che si avvertì il bisogno di delegare a una Sotto-giunta l'esame scrupoloso dei reclami e delle schede.

Dunque la Giunta ha ritenuto che v'era seria contestazione, perchè altrimenti non avrebbe portato il suo esame ed il suo giudizio sui verbali e sulle schede.

Ma, così facendo, la Giunta ha usato di quei poteri, che l'adunanza dei presidenti non aveva. Non è stata il surrogato dell'adunanza dei presidenti, onorevole Vastarini-Cresi; ma ha fatto quello che, come emanazione della Camera, aveva potere di fare. Ed io non contesto l'operato della Giunta; ma dico che, dal momento che c'erano proteste, reclami e schede contestate, bisognava seguire la procedura, che il regolamento prescrive, doveansi cioè depositare gli atti in segreteria, sentire i reclamanti in udienza pubblica, e poscia fare le analoghe proposte alla Camera con relazione motivata.

Qui l'onorevole Vastarini mi domanda: quali sono le parti contendenti, dal momento che nessuno fu proclamato eletto? E parmi che la stessa domanda mi facesse anche l'onorevole Piccolo-Cupani. La risposta si legge nell'articolo 6 del regolamento interno della Giunta per le elezioni: le parti sono i candidati in lotta ed i firmatari delle proteste.

Per cui, o signori, la questione è una sola: l'elezione di Brienza era o non era contestata? La contestazione vi era; tanto vero che la Giunta ha sentito il bisogno di esaminarla e giudicarla; attribui alcune schede ad un candidato ed altre all'avversario, e come conseguenza di codesta attribuzione vienè ora proposta la proclamazione del ballottaggio.

Ammissa la contestazione, il regolamento della Camera vuole che i documenti siano depositati per due giorni, perchè i deputati e coloro che vi hanno interesse possano prenderne visione.

E questo si richiede per mettere gl'interessati in grado di presentare le loro osservazioni prima alla Giunta e poi alla Camera, e l'una e l'altra in condizione di dare un giu-